

Eccesso colposo in legittima difesa: il difficile equilibrio fra tutela dell'agredito e tutela dell'aggressore.

di *Matteo Bertelli Motta*

1. Con la sentenza n. 49883 del 10.10.2019, depositata il 10.12.2019, la III sezione penale della Corte di Cassazione fornisce interessanti indicazioni in tema di **legittima difesa e relative ipotesi di eccesso colposo**, alla luce delle modifiche recentemente introdotte dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019.

Nel caso di specie la Corte è stata investita del ricorso proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza d'appello che aveva condannato il proprio assistito per **l'uccisione, con un colpo d'arma da fuoco, di un soggetto che nottetempo aveva cercato di introdursi nella sua abitazione** attraverso una finestra lasciata aperta, al probabile scopo di commettere un furto: il fatto, inizialmente qualificato come omicidio doloso dal giudice di prime cure, all'esito del giudizio di secondo grado era stato **riqualificato come omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa**.

La Corte d'appello infatti, pur ritenendo che l'imputato avesse effettivamente agito mosso dalla convinzione *“di dover difendere se stesso, la propria famiglia ed i propri beni da malintenzionati”*, aveva escluso la possibilità di ravvisare un'ipotesi di legittima difesa, sia reale che putativa, giungendo invece a definire eccessiva la reazione dell'uomo. Costui, svegliato da alcuni rumori ed uscito quindi sul balcone dell'abitazione, aveva fatto fuoco verso l'intruso, il quale però, vistosi scoperto, si era nel frattempo allontanato dalla finestra attraverso cui stava cercando di entrare e si trovava – al momento dello sparo – ad alcuni metri di distanza, pur sempre all'interno del cortile, in attesa di capire se l'occasione per il furto fosse definitivamente sfumata oppure no. In tale circostanza, secondo l'impugnata sentenza, l'imputato avrebbe ben potuto cercare di interrompere l'azione criminosa (ancora in atto e tuttavia già ridimensionatasi nei suoi connotati) mediante un semplice uso dimostrativo dell'arma, dissuadendo il malvivente con uno sparo in aria anziché con un colpo rivolto ad altezza d'uomo.

Nell'affrontare le censure mosse dal ricorrente, la Suprema Corte osserva innanzitutto come, alla luce della ricostruzione del fatto operata nei giudizi di merito, *“sia stata correttamente esclusa la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, sia reale, sia putativa”*, non incidendo su tale conclusione le modifiche apportate all'art. 52 c.p. ad opera della L. 36/2019 (modifiche entrate in vigore successivamente alla proposizione del ricorso per

Cassazione e tuttavia potenzialmente applicabili in via retroattiva, considerato il loro carattere favorevole per il reo).

Richiamati i tradizionali elementi costitutivi della scriminante in esame (e cioè “*il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ad un diritto proprio od altrui; la necessità di reagire a scopo difensivo; la proporzione tra la difesa e l’offesa*”), i giudici di legittimità evidenziano come entrambi gli interventi normativi che negli ultimi tempi hanno interessato l’istituto della legittima difesa – dapprima tramite la **L. 59/2006** e successivamente con la già citata **L. 36/2019** – abbiano riguardato esclusivamente “*le reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614, primo e secondo comma, cod. pen., situazione a cui è stata parificata la commissione di fatti avvenuti «all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale» (art. 52, terzo comma, cod. pen.)*”.

A fronte delle ultime novità normative, il Supremo Collegio esclude che sussistano i presupposti per poter applicare la **nuova previsione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 52 c.p.** laddove si prevede che, nei luoghi di cui sopra, “*agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone*”: nella vicenda oggetto di imputazione, infatti, la persona rimasta uccisa non stava tentando di introdursi in casa dell’imputato secondo le specifiche e particolarmente aggressive modalità richieste dalla norma.

La Corte di Cassazione sposta allora la propria attenzione sul disposto di cui al **comma 2 dell’art. 52 c.p.**, nell’ambito del quale il legislatore ha sin dal 2006 introdotto una forma di **presunzione circa la sussistenza del rapporto di proporzione tra condotta offensiva e reazione difensiva** nei casi in cui il soggetto aggredito, trovandosi all’interno del proprio domicilio, utilizzi un’arma legittimamente detenuta per difendere la propria o altrui incolumità o anche i beni propri o altrui, in quest’ultimo caso a condizione però che non vi sia desistenza da parte dell’avversario e vi sia anzi pericolo che la situazione degeneri in un’aggressione personale.

Dinanzi a tale nuova previsione, la successiva giurisprudenza di legittimità aveva a chiare lettere ribadito “*la necessità del concorso dei presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità*” (Cass. Pen., sez. I, n. 50909 del 07.10.2014, dep. 04.12.2014; Cass. Pen., sez. I, n. 16677 del 08.03.2007, dep. 02.05.2007), smentendo del tutto l’idea che una simile riforma garantisse ai consociati una sorta di indiscriminata “licenza di uccidere” chiunque illecitamente si introducesse in private abitazioni e altri luoghi di lavoro. Rispetto a tale inaccettabile concezione, la Suprema Corte ribadisce “*il principio secondo cui è configurabile l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione*”.

Pur consapevole delle intenzioni del legislatore storico, la III sezione penale osserva che tale conclusione *“non può dirsi venuta meno a seguito dell’inserimento dell’avverbio “sempre” ad opera della recente “novella”* [di cui alla L. 36/2019], *potendo ad esso attribuirsi un mero significato rafforzativo della presunzione posta dalla norma”*. A fronte di un intervento legislativo che di fatto lascia inalterata la presunzione di proporzionalità già introdotta in precedenza, comunque relativa ad uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie scriminante, ciò che la sentenza in esame riafferma è dunque la necessità di un rigoroso accertamento degli altri requisiti della legittima difesa, *“vale a dire la necessità di reagire ad un’offesa in atto”*, dovendosi al contempo valutare con attenzione anche l’esistenza di una tra le due alternative condizioni a cui la stessa legge subordina l’operatività della menzionata presunzione.

In questo senso – spiega la Corte – *“l’uso di un’arma – purché legittimamente detenuta – può dirsi reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, nei quali il legislatore ha ritenuto maggiormente avvertita l’esigenza dell’autodifesa, a patto che, appunto, il pericolo di offesa ad un diritto (personale o patrimoniale) sia attuale e che l’impiego dell’arma quale in concreto avvenuto sia necessario a difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni se ricorra pur sempre un pericolo di aggressione personale”*.

Così chiarita l’attuale portata della disciplina recata dall’art. 52 c.p., la sentenza in commento offre alcune indicazioni utili al fine di comprendere le concrete modalità di applicazione della scriminante in parola.

Di particolare interesse è la distinzione che la Corte costruisce attorno al **requisito dell’attualità**: mentre essa è caratteristica tipica e necessaria del generale presupposto rappresentato dal pericolo di offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui, dovendosi lo stesso caratterizzare in termini di diretta e immediata incombenza, l’aggettivo “attuale” non è menzionato con riguardo al **“pericolo di aggressione”**, contemplato dalla lettera b) del comma 2 della citata disposizione; tale situazione – che legittima una reazione armata ancorché in difesa di meri diritti patrimoniali – secondo una pur non unanime giurisprudenza di legittimità implicherebbe *“una ragionevole prognosi sulla condotta del malintenzionato che si trovi nell’altrui domicilio o nei luoghi equiparati, il quale, pur mirando a commettere reati contro il patrimonio e non avendo (ancora) posto in essere (o minacciato) azioni aggressive nei confronti della persona, a ciò potrebbe determinarsi qualora la vittima tentasse di opporre resistenza”*.

Calando tali coordinate interpretative nella realtà, si dovrebbe allora *“ritenere non scriminato l’impiego offensivo di un’arma contro la persona quando questa, pur trovandosi ancora illecitamente all’interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l’attualità del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva, dovendosi questa ritenere ingiustificata (prima ancora che suscettibile di*

valutazione in termini di proporzione) qualora difetti il carattere della necessità della difesa. Allo stesso modo [prosegue la Corte], pur a fronte della necessità di difesa contro il pericolo attuale di un'offesa diretta soltanto ai beni, la presunzione di proporzione circa l'uso dell'arma potrà dirsi operante quando il reo non desista dall'azione criminosa e sussista il pericolo – ancorché non attuale, e pur tuttavia concreto – che questa possa trasmodare in un'aggressione alla persona”.

Di tutti i principi sinora enunciati è stata fatta corretta applicazione nella sentenza impugnata, essendosi accertato che *“la situazione di pericolo non era attuale al punto da giustificare l'uso preventivo della micidiale arma impiegata per far fuoco contro la persona”*. L'impossibilità di applicare al caso di specie la presunzione di proporzionalità difensiva introdotta nel 2006 e ribadita dal legislatore del 2019 viene dalla Suprema Corte ricondotta a due ordini di ragioni: se infatti, da un lato, non vi era un pericolo attuale di offesa alla persona, dall'altro lato il pericolo di offesa ai beni – *“pur attuale, ma scemato”* – non consentiva tuttavia di ravvisare, *“anche per la distanza e la reciproca posizione [tra i due soggetti coinvolti], un pericolo di aggressione alla persona ai sensi dell'art. 52, secondo comma, lett. b), ultima parte, cod. pen.”*.

Sono del resto la stessa Costituzione italiana ed alcune fonti sovranazionali alle quali il nostro ordinamento ha aderito a richiedere che i margini di liceità della reazione difensiva posta in essere dal privato siano agganciati a puntuali presupposti individuati dalla legge, tra cui, in particolar modo, l'attualità della situazione di pericolo a fronte della quale sorge per la vittima l'esigenza di difendersi.

Ricordato che la causa di giustificazione della legittima difesa trova il proprio fondamento in un giudizio di **bilanciamento fra i diversi beni giuridici dell'aggredito e dell'aggressore**, la sentenza in commento opportunamente ricorda come *“la Corte costituzionale [abbia] dato per scontato che l'istituto postuli la reazione ad un'offesa in atto, non essendo invece configurabile quando al momento del fatto la stessa si sia esaurita e l'agente intenda soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale (Corte cost., sent. n. 278 del 23.05.1990): proprio il requisito dell'attualità [...] aiuta a risolvere, caso per caso, le situazioni in cui di fatto può manifestarsi l'effettività dell'aggressione che giustifica la reazione difensiva (Corte cost., sent. n. 225 del 03.06.1987)”*.

Allo stesso modo, un ulteriore ed importante riferimento va effettuato all'art. 2 CEDU il quale, *“dopo aver al paragrafo 1 sancito la protezione del diritto alla vita ed il divieto di volontariamente provocare la morte di alcuno, [al paragrafo 2, lett. a)] considera come non data in violazione di detto articolo la morte di una persona «determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario [...] per difendere ogni persona da una violenza illegittima»”*.

Alla luce di tali importanti punti di riferimento si impone un'**interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 52 c.p.**, secondo cui *“non può dunque prescindere dalla verifica del requisito della necessità rispetto alla tutela della*

persona da violenze illegittime, in difetto del quale la lesione di tale diritto non può mai dirsi giustificata”.

Escluso il riconoscimento di una effettiva ipotesi di legittima difesa, il giudice d’appello ha altresì negato la possibilità di applicare la medesima scriminante nella forma putativa prevista dall’art. 59 c.p., con motivazioni che la Suprema Corte ha ritenuto immuni da vizi censurabili in sede di legittimità. Riprendendo una giurisprudenza consolidata, la sentenza in esame rammenta come *“l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta”.*

A conclusione della prima parte del proprio sviluppo, la pronuncia in commento riassume quindi quelle che, secondo ampia e costante giurisprudenza, sono le caratteristiche del giudizio finalizzato ad accertare la sussistenza della legittima difesa, sia reale che putativa, e dell’eventuale eccesso colposo nell’esercizio dell’altrimenti scriminata reazione difensiva: il giudice di merito dovrà procedere ad *“un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, [effettuando] una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al [proprio] prudente apprezzamento”*; nell’ambito del complessivo esame occorrerà prendere in considerazione, *“oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione”.*

Ciò chiarito, la Corte sposta quindi la propria attenzione sul secondo motivo di ricorso, concernente l’asserita violazione dell’art. 55 c.p., avendo il giudice di secondo grado ritenuto che l’imputato – pur agendo in stato di turbamento per difendersi – avesse *“ecceduto nella scelta delle modalità [di reazione], ponendo in essere comunque ciò che sarebbe stato giustificato nella prima situazione percepita, ma divenuto superfluo (almeno in prima battuta) alla luce della più lontana posizione assunta dall’aggressore, [configurandosi così] l’eccesso colposo nella supposta condizione di legittima difesa”.*

Alla luce della normativa vigente al momento in cui fu pronunciata l’impugnata sentenza, osserva la Corte, *“il rilevato turbamento – ripetutamente affermato e definito anche “significativo” – non impediva, tuttavia, [...] l’individuazione di quel profilo di colpa bastevole ad integrare gli estremi dell’eccesso colposo in legittima difesa disciplinato dall’art. 55 cod. pen.”.*

Proprio la **situazione psicologica di chi si trovi a dover fronteggiare un’aggressione all’interno di un luogo di privata dimora** è stata in seguito oggetto dell’intervento operato dalla più volte menzionata L. 36/2019. Oltre alle modifiche già evidenziate, la novella in questione ha **inserito nell’ambito dell’art. 55 c.p. un secondo comma** in base al quale “nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52 c.p., la punibilità è esclusa se chi ha commesso il

fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito **nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) c.p. ovvero in stato di grave turbamento**, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Tale disposizione, entrata **in vigore il 18.05.2019**, *“restringe l’ambito del penalmente rilevante ravvisando una – del tutto nuova – causa di non punibilità che accede all’istituto dell’eccesso colposo in legittima difesa”*, i cui effetti favorevoli sono certamente applicabili anche rispetto a fatti commessi in epoca anteriore, a norma dell’art. 2, c. 4, c.p. .

Dal punto di vista dogmatico, la Suprema Corte osserva *“come la nuova disposizione non abbia codificato un’ulteriore scriminante, che si aggiunge a quelle previste dagli artt. 50 ss. cod. pen.”*, trattandosi piuttosto *“di una situazione che, inserendosi nell’ambito di applicazione di una scriminante esistente, esclude la soggettiva imputabilità all’agente di condotte antigiuridiche colpose rispetto alle quali sia già stata accertata la violazione di una regola cautelare”*.

Che la nuova disposizione si innesti su *“una fattispecie di per sé certamente antigiuridica, per difetto della necessità della reazione in concreto tenuta”*, è del resto testimoniato dal fatto che, mentre sul piano penale la punibilità è esclusa proprio perché il legislatore ha voluto tener conto delle particolari condizioni soggettive della persona aggredita, sul piano civile invece l’eccessiva reazione difensiva *“continua ad essere fonte di responsabilità, sia pure nella forma attenuata dell’indennizzo, piuttosto che in quella, piena, del risarcimento del danno”*, così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 2044 c.c., introdotto dalla stessa L. 36/2019.

La causa di non punibilità in parola è peraltro esplicitamente circoscritta alle ipotesi in cui il soggetto aggredito, pur reagendo in maniera eccessiva, abbia comunque agito **al fine di tutelare la propria o altrui incolumità**: nozione all’interno della quale la Suprema Corte ritiene di dover ricomprendere anche i *“casi di eccesso colposo commessi in legittima difesa di beni propri o altrui quando sia ragionevolmente ipotizzabile quel pericolo di aggressione personale considerato dall’art. 52, secondo comma, lett. b), cod. pen.”*.

Quanto alle circostanze che, incidendo sulla posizione soggettiva dell’aggredito, possono dal giudice esser valutate al fine di escludere la punibilità, un primo riferimento è quello effettuato alle particolari condizioni di cui all’art. 61, c. 1, n. 5), c.p.: attraverso un cambio di prospettiva, quelle stesse **situazioni “di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”**, che per l’imputato rappresentano circostanze aggravanti del reato, per la vittima vengono oggi a costituire una valida ragione per escludere la punibilità del reato colposo commesso in danno dell’aggressore allorché esse abbiano impedito *“di poter opporre una “normale” difesa all’aggressione subita”*. Volendo fornire alcuni spunti pratici d’applicazione e richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte segnala ad esempio come non possa ritenersi sufficiente *“la mera constatazione che l’azione criminosa contro cui ci si difende sia stata posta in essere di notte ed in luoghi isolati, dovendo il giudice accertare*

se dette condizioni abbiano effettivamente influito sulla possibilità di difesa". Ciò che occorre è dunque una **valutazione complessiva e calata sulle particolarità del caso concreto**, finalizzata ad accertare se il complesso delle circostanze in cui l'agredito si è trovato a doversi difendere fosse tale da incidere in maniera seria ed effettiva *"sulle modalità della reazione, significativamente ostacolandola e, quindi, "deformandola" rispetto a ciò che si sarebbe potuto pretendere da un agente razionale sottoposto alla medesima aggressione non connotata da quelle caratteristiche"*.

Solo in tal modo è possibile pervenire ad un giudizio di eventuale responsabilità che sia realmente rispettoso del fondamentale principio di colpevolezza: a fronte della contestazione di un fatto colposo, occorre cioè sempre **verificare la "concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento"**.

Tale esigenza appare ancor più forte dinanzi alla seconda tipologia di situazioni contemplate dal nuovo comma 2 dell'art. 55 c.p., che estende la causa di non punibilità a chi si sia trovato a doversi difendere agendo in **stato di grave turbamento**. Al di là delle inevitabili difficoltà che si incontrano nel definire con precisione in cosa consista lo stato di grave turbamento, ciò che la Corte sembra suggerire è la necessità di affiancare alla classica figura di agente modello, inteso quale soggetto razionale in grado di determinarsi al meglio in una certa situazione, un'**ulteriore tipologia di agente modello in grado di rispecchiare la particolare situazione emotiva vissuta dall'imputato al momento dei fatti**.

Si tratta di un passaggio per nulla scontato, se solo si considera l'originaria impostazione del codice penale che – animato da prevalenti finalità di carattere generalpreventivo – tendeva a non dare alcuna rilevanza a tutta una serie di situazioni emotive pur fortemente incidenti sulla formazione della volontà del reo. Come rilevato dalla sentenza in commento, tale rigida impostazione è stata nel tempo messa in discussione, *"alla luce [sia] dei modelli costituzionali – anche di matrice sovranazionale – che impongono quantomeno la rimproverabilità della condotta per giustificare l'applicazione di una sanzione penale, [... sia delle più recenti] acquisizioni scientifiche che sottolineano come stati emotivi e passionali non riconducibili ad infermità possano sostanzialmente produrre gli stessi effetti che sulla capacità di intendere e volere determinano le situazioni patologiche"*.

Ciò che occorre valutare è se la **condizione di grave turbamento indicata dalla norma abbia nel caso concreto reso inesigibile il rispetto della regola cautelare** che il soggetto agente era chiamato ad applicare al fine di moderare l'entità della propria reazione difensiva, adeguandola alle reali esigenze della vicenda in cui egli era coinvolto. Si tratta di un accertamento tutt'altro che semplice, come del resto accade ogniqualevolta il mondo del diritto deve confrontarsi con elementi psicologici interni all'individuo che, per poter trovare rilievo processuale, devono necessariamente tradursi in un qualche segnale in grado di darne contezza sul piano esteriore. In questo senso – osserva la Corte – **lo stato psicologico di grave**

turbamento dev'esser valutato “alla luce di parametri oggettivi”. Così, “*se, dunque, sono per un verso irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti e/o diverse, d'altro lato occorrerà esaminare, con giudizio ancora una volta calibrato sulla globale considerazione di tutti gli elementi della situazione di specie, se, e in che misura, il pericolo in atto – per concretezza e gravità rispetto alla lesione dell'integrità fisica propria o altrui – possa aver determinato nell'agente un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa*”. Nell'ambito di tale giudizio occorrerà considerare altresì ulteriori profili, quali l'intrinseca “*gravità del rimprovero che discenderebbe dall'applicazione degli ordinari parametri di ricostruzione del profilo di colpa*”, nonché “*la maggiore o minore lucidità e freddezza che hanno contraddistinto l'azione difensiva, anche nei momenti ad essa immediatamente precedenti e successivi*”.

Applicando tali coordinate interpretative alla sentenza oggetto di gravame, la Corte di Cassazione esclude di poter direttamente riconoscere la causa di non punibilità introdotta al comma 2 dell'art. 55 c.p., dovendosi a tal fine ritenere insufficiente “*il generico riferimento [...] alla situazione di significativo turbamento [in cui l'imputato si trovò ad agire]*”: riferimento che oltretutto il provvedimento impugnato limitava alla sola prima fase dell'aggressione (quella del tentativo di ingresso attraverso la finestra aperta), senza tuttavia esprimersi poi in ordine alla sua eventuale sussistenza anche nei successivi sviluppi della vicenda (in cui il malvivente, portatosi ad una certa distanza per valutare se proseguire o meno l'azione, veniva infine raggiunto dai colpi sparati dall'imputato).

A fronte dell'annullamento parziale della sentenza impugnata, la Suprema Corte indica dunque al giudice del rinvio la strada da percorrere: egli “*dovrà in particolare accertare, in primo luogo, se nel far fuoco contro [il malintenzionato] provocandone la morte, l'imputato – pur eccedendo i limiti imposti dalla necessità – abbia commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, piuttosto che soltanto dei beni, poiché la nuova causa di non punibilità opera soltanto nel primo caso; in secondo luogo, superato positivamente il primo vaglio, se abbia agito in stato di minorata difesa ovvero di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto*”.

2. La sentenza in commento si inserisce nel solco della copiosa giurisprudenza che, sin dalla riforma del 2006, ha ribadito e più volte confermato la necessità di offrire una lettura della legittima difesa e dei suoi presupposti in grado di **contemperare le esigenze di sicurezza** avvertite dalla società e fatte proprie dal legislatore **con l'imprecindibile rispetto della persona** che il nostro ordinamento assume come valore fondante.

A fronte del necessario e costante bilanciamento tra l'interesse dell'agredito e quello dell'aggressore, è evidente come **i recenti interventi normativi non possano comunque tradursi in automatismi in grado di legittimare sempre ed**

in ogni caso la lesione di un bene fondamentale qual è la vita umana. Fermo il rilievo e la particolare tutela che il legislatore ha voluto riconoscere a determinati luoghi nei quali si svolge la vita dei consociati – prevedendo per tali ipotesi una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa – **anche la più violenta e drastica tra le possibili reazioni difensive deve collocarsi in un contesto in grado di giustificare tale condotta**, alla luce dell'attualità del pericolo e dell'impossibilità di sottrarsi ad esso per vie alternative.

Risulta dunque tuttora ineludibile la necessità che ogni lesione di beni giuridici suscettibili di rilevanza penale sia sottoposta all'**attento vaglio dell'autorità giudiziaria**, al fine di verificare se eventualmente sussistano i presupposti per poter ritenere scriminata la condotta lesiva posta in essere. Nel procedere a tale delicata valutazione il giudice dovrà tenere ben presenti le utili indicazioni ribadite dalla sentenza sin qui analizzata, **collocandosi idealmente al momento dei fatti e prendendo in considerazione tutte le particolarità** che hanno caratterizzato la concreta vicenda sottoposta al suo esame.

Lo stesso tipo di giudizio andrà effettuato anche laddove – esclusa la possibilità di applicare la scriminante della legittima difesa, tanto reale quanto putativa, per aver l'imputato colposamente ecceduto i limiti previsti dall'ordinamento – sia necessario **verificare l'applicabilità della nuova causa di non punibilità** recentemente introdotta al comma 2 dell'art. 55 c.p. in favore di chi si sia trovato a reagire versando in una situazione di minorata difesa o in uno stato di grave turbamento determinato dalla stessa aggressione perpetrata in suo danno.

L'accertamento di entrambi i presupposti implica un giudizio ancor più analitico e rigoroso, al fine di poter dare concreto significato ad espressioni che già di per sé, sul piano lessicale, scontano una discreta dose di genericità ed indeterminatezza. Nell'applicare tali disposizioni, un importante punto di riferimento è stato dalla Suprema Corte individuato nel fondamentale **principio di colpevolezza**, a sua volta declinato – sul versante della colpa – come **giudizio di esigibilità** o meno di una condotta in tutto e per tutto conforme alle regole cautelari applicabili al caso concreto. Come osservato dalla pronuncia che si è commentata, la causa di non punibilità dell'eccesso colposo introdotta dalla L. 36/2019 apre forse la strada a **nuove declinazioni del tradizionale agente modello**: un agente modello oggi influenzabile da situazioni di stress, allarme o paura che potrebbero condurre a ritenere non esigibile, alla luce delle concrete circostanze di fatto, un perfetto controllo delle proprie reazioni.

È un terreno inevitabilmente scivoloso quello sul quale il giudice è chiamato a muoversi in casi come quello descritto: come evidenziato dalla Suprema Corte, soltanto la **prudente considerazione di tutti gli elementi della vicenda sottoposta al suo esame** potrà consentirgli di pervenire ad una decisione capace di mantenersi in equilibrio tra l'opportunità di valorizzare sin dove è possibile le ragioni dell'agredito e la contemporanea esigenza di tutelare i diritti fondamentali che vanno comunque riconosciuti anche a chi si è posto contro l'ordinamento iniziando l'azione aggressiva.